



REGIONE
LAZIO

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista

Roma Capitale
Comuni del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione circolare riguardante Legge regionale n. 8 del 24 maggio 2022 concernente “*Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n.13 (organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche*”.

Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e relative variazioni strutturali presentate dalle agenzie di viaggi e turismo

Al fine di informare i Comuni sulle modifiche apportate dalla L.R. n. 8/2022 e fornire indicazioni in merito alla gestione dei procedimenti al momento dell’entrata in vigore della suddetta Legge, questa Agenzia ha predisposto una circolare esplicativa, ed i fac simile della modulistica che si allegano alla presente.

Cordiali saluti

Il Responsabile P.O.
Dott.ssa Silvia Deiana

Il Dirigente dell’Area
Dott. Riccardo Micheli

IL DIRETTORE
DOTT. ROBERTO OTTAVIANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CIRCOLARE AI COMUNI

Al fine di semplificare ed armonizzare il procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività inerente le Agenzie di Viaggio e Turismo, alla luce di quanto stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 24 maggio 2022 concernente *“Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n.13 (organizzazione del sistema turistico laziale . Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche”*. pubblicata sul BUR Lazio n. 45 del 26 maggio, ed in particolare ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 1, della L.R. n. 8/2022 (*Modifiche all’articolo 5 della l.r. 13/2007 e successive modifiche*), apportante modifiche/integrazioni dell’art. 5, che attribuisce ai Comuni, singoli o associati, tra l’altro, la seguente funzione:

- le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle agenzie di viaggi e turismo

Tra gli articoli novellati sono di interesse di questa circolare gli artt da 32 a 35.

si ritiene opportuno specificare quanto segue:

AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO¹

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono imprese turistiche che esercitano, anche esclusivamente sul *web*, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e al d.lgs. 79/2011 e successive modifiche.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggi e turismo e, in quanto tali, soggette agli obblighi di cui al presente capo, le imprese esercenti in via principale l’organizzazione

¹ L’elenco aggiornato al 27.05.2022 delle Agenzie di Viaggi e Turismo è pubblicato sul sito internet della Regione Lazio

dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.

Le imprese turistiche che intendano effettuare **esclusivamente on line** le attività di cui al presente articolo sono soggette al rispetto di quanto previsto dal capo IV L.R. 13/2007 e ss.mm.ii., nonché al rispetto della normativa vigente europea e statale relativa alla vendita del servizio turistico, ivi compresi la responsabilità e gli obblighi verso il consumatore nonché l'obbligo di indicare, sul proprio sito, la SCIA con la relativa ricevuta di ricevimento da parte del comune competente ai sensi dell'articolo 34 e la polizza assicurativa di cui all'articolo 33 nonché il numero di partita IVA, il numero di iscrizione al registro delle imprese e la sede legale e operativa dell'impresa.

Alle agenzie di viaggi e turismo che svolgono l'attività **interamente on line** non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali a condizione che non ricevano clienti nei medesimi locali.

SCIA E COMUNICAZIONI

L'apertura e l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo sono soggette alla presentazione di apposita SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, al SUAP del Comune competente per territorio, su modulistica fac simile regionale (Modulistica allegata)

L'attività, oggetto della Scia, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPR 160/2010 può essere iniziata dalla data di rilascio della ricevuta della SCIA da parte del SUAP territorialmente competente.

L'apertura di filiali di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a SCIA ma a Comunicazione da presentare al Suap del Comune dove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività. Il Suap provvede poi ad informare anche il Comune dove ha sede l'Agenzia principale.



Nel caso di trasferimento sede dell'agenzia principale (SCIA) o filiale (COMUNICAZIONE) tra Comuni diversi, la SCIA o Comunicazione va presentata al Suap del Comune di destinazione il quale provvede ad informare il Comune di provenienza. Nel caso di Cessazione dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo e/o filiale, entro 30 giorni dal suo verificarsi, il titolare presenta comunicazione al Suap del Comune territorialmente competente.

In caso di chiusura di filiale il Suap provvede ad informare dell'avvenuta cessazione il Suap del Comune dove ha sede l'Agenzia principale.

Le modifiche e le variazioni relative alla modifica della titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo comportano, entro 30 giorni dal loro verificarsi, la presentazione di nuova SCIA. Sono ammessi, altresì, a seguito di presentazione di nuova SCIA, i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativi agli ulteriori elementi indicati nella SCIA di cui all'articolo 34, comma 2 L.R. 13/2007 e ss.mm.ii.

Fattispecie di presentazione SCIA:

- NUOVA ATTIVAZIONE;
- NUOVA ATTIVAZIONE AGENZIA DI VIAGGI ON LINE
- SUBENTRO;
- AFFITTO RAMO D'AZIENDA;
- MODIFICA DENOMINAZIONE AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO (*PREVIA PRENOTAZIONE NUOVA DENOMINAZIONE*)
- TRASFERIMENTO SEDE OPERATIVA;
- SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO;
- SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE;
- MODIFICA RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE;
- ESTENSIONE/LIMITAZIONE ATTIVITA' (art. 32 commi 1 e 2 L.R. 13/2007 – art. 2 comma lettere a) e b)) R.R. 19/2008 e ss.mm.ii.

Fattispecie di presentazione COMUNICAZIONE:

- APERTURA FILIALE
- TRASFERIMENTO SEDE FILIALE
- CHIUSURA (principale e/o filiale)
- CHIUSURA TEMPORANEA (*da 15gg consecutivi ad un massimo di 10 mesi consecutivi*)
 - APERTURA DI UFFICI TEMPORANEI (*in occasione di fiere o manifestazioni nell'area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione*)
- TRASFERIMENTO SEDE LEGALE (Sede della Società)



**REGIONE
LAZIO**

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

Area Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista

La Scia e/o Comunicazione deve essere completa di tutti gli allegati richiesti

DENOMINAZIONE AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO (adempimento preliminare alla presentazione della Scia)

Prima della presentazione della Scia deve essere richiesta al Suap competente la prenotazione della denominazione (modello), con l'indicazione di più denominazioni scelte; il Suap del Comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, (INFOTRAV) che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o Regioni italiane.

Il SUAP dopo le opportune verifiche e valutazioni, provvede a prenotare la denominazione attraverso il portale INFOTRAV e a comunicare al richiedente l'avvenuta prenotazione con l'indicazione del termine di giorni 60 per la presentazione della Scia

Il Suap ai sensi dell'art. 32 comma 7 L.R.Lazio n.13/2007 e ss.mm.ii. provvede all'aggiornamento del sito INFOTRAV banca dati nazionale delle Agenzie di Viaggi e Turismo (www.infotrav.it)

ELENCHI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

Le agenzie di viaggi e turismo e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco (STRUTTURATO SECONDO IL MODELLO ALLEGATO) istituito presso il Comune competente per territorio, che provvede alla sua tenuta e aggiornamento. In tale elenco sono riportati la denominazione dell'agenzia, il tipo di attività oggetto di SCIA, il nome del titolare o la denominazione dell'ente in caso di persona giuridica o la ragione o denominazione sociale in caso di società, il nome del direttore tecnico, il numero della polizza per la responsabilità civile, il numero della polizza o del certificato del fondo di garanzia a tutela del consumatore in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, nonché i provvedimenti relativi a ciascuna agenzia assunti dal comune.



I comuni competenti per territorio trasmettono alla Regione gli elenchi di cui sopra, **con cadenza mensile**, per la pubblicazione annuale nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo.

DIREZIONE TECNICA

La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo deve essere affidata ad un direttore tecnico, a ciò abilitato (anche da un'altra Regione o Provincia) e iscritto negli elenchi della Regione Lazio. Per perfezionare l'incarico ricevuto, il Direttore Tecnico dovrà compilare l'apposito **modulo di dichiarazione di impegno** a prestare la propria attività, che sarà poi trasmesso dal titolare dell'agenzia di viaggi e turismo unitamente alla SCIA